

Rapporto di lavoro - Assoggettamenti/Addizionali

In questo dialogo è possibile effettuare alcune personalizzazioni dei parametri fiscali nei confronti del singolo dipendente, nonché alcune specifiche nei riguardi della dichiarazione dei redditi.

Le date di inizio e fine validità determinano il periodo nel quale si intende tenere un certo comportamento fiscale per il lavoratore in linea.

Le date di inizio e fine validità assumo particolare rilevanza per i lavoratori all'estero, infatti si ricorda che, l'articolo 51 del T.U.I.R. al comma 8-bis stabilisce che nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente svolto all'estero, da lavoratori che, nell'arco di 12 mesi, prestano la propria opera nello stato estero per più di 183 giorni, tale reddito di lavoro dipendente viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. La base convenzionale da assoggettare a tassazione va a sostituire la retribuzione imponibile effettiva al lordo delle esclusioni del comma 2 dell'articolo 51 del T.U.I.R., quindi al lordo ad esempio dei contributi obbligatori.

In ragione di ciò, si ritiene indispensabile la possibilità di modificare a fine anno, prima delle operazioni di conguaglio, la modalità di calcolo dell'imponibile fiscale, ed il conguaglio riesegue tutti i calcoli del caso, applicando fiscalmente la nuova volontà dettata dalla persistenza in essere del lavoro all'estero dopo i 183 giorni.

Le date hanno una particolarità, infatti, in linea di massima, la data di inizio validità deve essere sempre definita al primo giorno di un mese, mentre la data di fine validità è sempre corrispondente all'ultimo giorno di un mese, in quanto non vi è mai motivo per determinare delle differenziazioni all'interno di un mese.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, la sede di lavoro del dipendente risulti essere all'estero, è possibile storicizzare l'emissione di una voce automatica all'interno di un mese.

Ad esempio:

il 20 gennaio 2018 il lavoratore parte per gli USA e per questo particolare stato estero è necessario applicare il convenzionale quale imponibile fiscale;

In questo caso di variazione di stato estero nella definizione della sede di lavoro, l'utente avrà la possibilità di prevedere l'applicazione dell'imponibile ordinario per il periodo lavorato in Italia sino al 19 gennaio 2018 e l'applicazione del convenzionale dell'imponibile fiscale dal momento in cui parte per gli Stati Uniti e per cui con inizio validità dal 20 gennaio 2018.

Oppure

il 20 gennaio 2018 il lavoratore rientra in Italia da uno stato estero e in Italia ovviamente si applica l'imponibile fiscale ordinario, mentre negli Stati Uniti veniva applicato il convenzionale come imponibile fiscale.

In questi casi l'utente avrà la possibilità di prevedere l'emissione automatica di una voce e di un relativo importo la cui validità termina il 19 gennaio 2018, e l'emissione automatica di una voce e di un diverso importo la cui validità inizia il 20 gennaio 2018.

ASSOGGETTAMENTI

• Tipologia di esenzione - assoggettamento convenzionale del reddito

Utile ad identificare se il lavoratore ha o meno delle esenzioni totali o parziali del reddito; ad esempio, il coniuge o i figli del titolare della ditta per i quali, i redditi percepiti non sono ammessi in deduzione, oppure i docenti ricercatori, ecc. oppure permette di riconoscere se il lavoratore è all'estero. Si ricorda che per tutti i soggetti che sono totalmente esenti non avverrà alcuna tassazione degli importi percepiti, compreso il TFR. Il campo può essere impostato con la funzione di utilità **Imposta tipologia di esenzione del reddito**. Valori ammessi:

- **"Esenzione totale"**: ai soggetti che hanno il campo compilato con questo valore non avverrà alcuna tassazione degli importi percepiti, compreso il TFR. Tale valore è utile ad identificare, ad esempio, il coniuge o i figli del titolare della ditta per i quali, i redditi percepiti non sono ammessi in deduzione e pertanto non sono soggetti alle ritenute fiscali.

"Esenzione totale" come da DL 30/11/2008 n. 165, con modificazioni della legge n. 2 del 28/01/2009, i redditi di lavoro dipendente

- "[Esen.doc/ric.rientrati in Italia](#)": come da DL 29/11/2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28/01/2009, i redditi di lavoro dipendente

corrisposti a docenti/ricercatori rientrati in Italia godono di un abbattimento della base imponibile ai fini IRPEF pari al 90% del reddito corrisposto. Il beneficio si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo di imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. L'esenzione viene determinata nella tabella "[Parametri fiscali](#)".

- "[Esen.laureati rientr. in Italia](#)": come dalla Legge 20/12/2010 n. 238 e per le categorie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3/06/2011, i redditi corrisposti ai lavoratori laureati (nati dopo il 31 dicembre 1968) rientrati in Italia godono di un abbattimento della base imponibile ai fini IRPEF pari all'80% se donne e 70% se uomini. Il beneficio si applica fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'esenzione viene determinata nella tabella "[Parametri fiscali](#)".

- "[Esen.cessione diritti d'autore](#)": i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi per cessione di diritti d'autore godono di un abbattimento della base imponibile ai fini IRPEF a seconda dell'età del dipendente (35 anni). L'esenzione viene determinata nella tabella "[Parametri fiscali](#)".

- "[Convenzionale estero](#)": ai soggetti che hanno il campo compilato con questo valore, la tassazione verrà eseguita non eseguendo la sommatoria delle voci soggette fiscalmente ma applicando invece l'importo convenzionale dettato dal Ministero del Lavoro per i lavoratori che negli ultimi dodici mesi hanno lavorato all'estero per un periodo superiore ai 183 giorni. Tale imponibile non verrà inficiato da eventuali voci di trasferta, di fringe benefit o detassabili. Si rammenta che da parte della procedura non vi è alcun controllo automatico sulla durata del lavoro all'estero, ma è l'utente che determina da quando applicare l'imponibile convenzionale. Se previsto per periodi pregressi in fase di conguaglio l'imponibile viene rideterminato per i periodi stessi

- "[Esenzione lavoratori impatriati](#)": i redditi corrisposti ai lavoratori impatriati godono di un'esenzione. L'esenzione viene determinata nella tabella "[Parametri fiscali](#)".

- "[Collab.soc.sportive dilettantistiche](#)": i redditi corrisposti ai collaboratori di società sportive dilettantistiche hanno una franchigia di esenzione. Inoltre, i redditi tassati sono per una parte soggetti a ritenuta di imposta e per il resto soggetti a ritenuta d'acconto. L'importo dell'esenzione e della quota soggetta a ritenuta di imposta sono indicati nella tabella "[Parametri fiscali](#)". L'impostazione di questa tipologia di esenzione è attiva solo se la natura del rapporto del lavoratore è "Collaborazione coord.continuativa" e richiede che il check "Trattenuta addizionali nel mese di conguaglio" sia attivo. Nella sezione "Detrazioni" (.../HR Anagrafici/Paghe/Fiscale) i campi "Detrazione redditi di lavoro/pensione", "Diritto all'applicazione delle detrazioni fiscali per fam. a carico" e "Applicazione credito fiscale DL 66/14" devono essere impostati a "No".

• Assoggettamento beni e servizi

Questo combobox consente di gestire l'assoggettamento a I.N.P.S. e I.R.Pe.F. delle erogazioni di beni e servizi (compensi in natura). Nel caso in cui già ad inizio anno si sia a conoscenza del superamento del limite stabilito per tali compensi, l'importo erogato può essere assoggettato immediatamente, altrimenti la tassazione avverrà nel mese di superamento del suddetto limite, assoggettando anche l'importo erogato nei mesi precedenti e non tassato. I valori ammessi:

- "[Se soggetto anche anno prec.](#)": l'assoggettamento del bene avverrà se nell'anno precedente sono presenti importi assoggettati.

- "[Sempre soggetto](#)": l'assoggettamento sarà eseguito fisso a partire dal mese di erogazione.

- "[Soggetto se supera il limite](#)": l'assoggettamento avverrà nel mese in cui il limite sarà superato.

Il limite per l'assoggettamento è contenuto nella tabella "[Limiti di esenzione fiscale](#)" (Tabelle/Fiscali).

• Ammissibilità credito d'imposta L.106/2011

Tale combobox deve essere utilizzato per determinare se il dipendente può essere considerato nel conteggio della forza lavoro per l'applicazione del credito d'imposta L.106/2011. Il dato è indispensabile in quanto è noto che il credito dovrà essere richiesto attraverso un'istanza da inviare all'Agenzia delle Entrate che dovrà essere nominativa, ossia dovrà riportare i dati anagrafici dei lavoratori che hanno dato diritto al credito.

Si ricorda che il calcolo del credito è abilitato solo per le aziende che hanno questa specifica indicazione nella sezione "[Paghe - Fiscale - Parametri di elaborazione](#)" dell'anagrafico azienda/ente. Le scelte possibili sono le seguenti:

- "Non ammesso"

- "[Nuovo assunto svantaggiato A](#)"

- "[Nuovo assunto svantaggiato B](#)"

- "[Nuovo assunto svantaggiato C](#)"

- "[Nuovo assunto svantaggiato D](#)"

- "[Nuovo assunto svantaggiato E](#)"

- "[Nuovo assunto svantaggiato F](#)"

- "Nuovo assunto molto svantagg."
- "NO Nuovo ass. NO forza lavoro"

• Ammissibilità credito d'imposta L.244/2007

(Campo obsoleto)

Tale combobox deve essere utilizzato per determinare se il dipendente può essere considerato quale nuovo assunto nell'anno 2008, nel conteggio della forza lavoro per l'applicazione del credito d'imposta L.244/2007. Il dato è indispensabile in quanto è noto che il credito dovrà essere richiesto attraverso un'istanza da inviare all'Agenzia delle Entrate che dovrà essere nominativa, ossia dovrà riportare i dati anagrafici dei lavoratori che hanno dato diritto al credito.

Si ricorda che il calcolo del credito è abilitato solo per le aziende che hanno questa specifica indicazione nella sezione "Paghe - Fiscale - Parametri di elaborazione" dell'anagrafico azienda/ente. Le scelte possibili sono le seguenti:

- "NO Nuovo assunto": il dipendente non è un nuovo assunto rispetto alla forza lavoro presente al 31/12/2007: di conseguenza rimane sempre escluso dall'applicazione del credito d'imposta, pur entrando nel calcolo della forza lavoro alla fine di ogni mese, ovviamente se il rapporto di lavoro risulta essere a tempo indeterminato.
- "Nuovo assunto prima occupaz.": da utilizzare per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nelle aree del mezzogiorno dal 01.01.2008 al 31.12.2008 rispetto ed è alla prima esperienza lavorativa.
- "Nuovo assunto problemi di impiego": da utilizzare per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che sono stati assunti nelle aree del mezzogiorno dal 01.01.2008 e che abbiano perso o fossero in procinto di perdere il precedente posto di lavoro.
- "Nuovo assunto L. 104": da utilizzare per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che sono stati assunti nelle aree del mezzogiorno dal 01.01.2008 e che sono portatori di handicap ai sensi della legge 05.02.1992 N. 104.
- "Lavoratrice svantaggiata": da indicare per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che sono stati assunti nelle aree del mezzogiorno dal 01.01.2008 e che siano identificati come lavoratrici svantaggiate in ragione della particolare zona geografica dove sono state assunte (per questi lavoratori è stato previsto il diritto ad un credito mensile di 416 euro anziché di 333 degli altri lavoratori).
- "NO Nuovo ass. NO Forza lavoro": da indicare per i lavoratori per i quali si intende eseguire una forzatura, in quanto non devono essere contati come nuovi assunti ma neppure come lavoratori in forza a fine mese o come facenti parte della media occupazionale di riferimento del 2007.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la compilazione di questo combo comporta la necessità di una serie di accorgimenti (la procedura emette una serie di errori forzabili).

Se il dipendente è un soggetto che da diritto al credito del settore pesca: il controllo deve essere eseguito perché la norma prevede la non cumulabilità con altri aiuti dello stato;

Se il dipendente viene licenziato: la finanziaria 2008 prevede che i lavoratori che danno diritto al credito devono essere mantenuti in forza per almeno due anni (per le piccole e medie aziende) se non tre anni (per le grandi aziende);

La modifica dell'unità locale: la norma prevede che il calcolo dell'incremento occupazionale da eseguire ad ogni fine mese, vada eseguito a livello nazionale e a livello di singola sede, stabilimento o ufficio presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, per cui il cambio di unità locale può modificare sostanzialmente i dati ottenuti o da ottenere.

• Restituzione imposta pagata per estero

Attivando il checkbox al dipendente, che è un lavoratore all'estero, viene restituita l'imposta pagata. Infatti, alcuni utenti a rispetto di contrattazioni interne eseguono la restituzione al dipendente delle imposte ordinarie e delle addizionali comunali e regionali. In questo caso, durante l'elaborazione del cedolino tramite le voci retributive "ZP1010" e "ZP1030" verrà eseguita la restituzione delle imposte pagate in Italia durante la permanenza all'estero.

• Soggetto con diritto al credito d'imposta del settore pesca

Attivando il checkbox il dipendente viene considerato ai fini del calcolo del credito d'imposta del settore pesca.

• Escluso dal calcolo dell'imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Attivando il checkbox il dipendente verrà escluso dal calcolo dell'imposta sostitutiva sul TFR.

Attivando il checkbox il dipendente verrà escluso dal calcolo dell'imposta sostitutiva sul TFR.

- **Esportazione dati per dichiarazione 730**

Serve per individuare i dipendenti i cui dati vengono esportati alla procedura che elabora la dichiarazione 730. Si ricorda che il campo può essere impostato in modo automatico dalla funzione di utilità "[Imposta esp.dati per dich.730](#)".

- **Numero mesi per scaglioni mensili I.R.Pe.F.**

Serve a suddividere gli scaglioni I.R.Pe.F. in valori mensili. È una forzatura del check "Divisore scaglioni mensili 12 + mens. aggiuntiva" e del campo "Divisore fisso per scaglioni mensili I.R.Pe.F. presenti nella sezione "[Paghe - Fiscale - Parametri di elaborazione](#)" dell'anagrafico azienda/ente. Il campo è editabile se non è attivo il check "Aliquota mensile fissa".

- **Aliquota mensile fissa**

Rappresenta una forzatura all'aliquota IRPEF per calcolo mensile. Questa aliquota è considerata anche in caso di conguaglio. L'utilizzo di questo campo è consentito solo se non è compilato il campo "Numero mesi per scaglioni mensili".

- **Minimo 12 mesi per T.F.R.**

Nel caso in cui un dipendente lavori meno di 12 mesi, al momento del licenziamento, il calcolo dell'aliquota media può avvenire utilizzando 12 come numero di mesi in forza.

In questo modo, l'aliquota cui il dipendente è soggetto in sede di tassazione separata, viene diminuita.

Se non viene attivato il calcolo dell'aliquota sarà effettuato in base ai mesi effettivi nei quali è maturato il TFR anche se sono inferiori a 12; viceversa il calcolo dell'aliquota sarà effettuato utilizzando il valore 12 se il rapporto è inferiore all'anno.

- **Sviluppo calcolo fiscale e netto del cedolino**

Viene visualizzato solo per i dipendenti che hanno "Natura rapporto" uguale a "Associato in partecipazione" ed attraverso questo combobox, l'utente può decidere se stampare un cedolino per assolvere solamente agli obblighi del libro paga (quindi un cedolino senza calcolo fiscale e netto) oppure se, oltre al calcolo dei contributi, sviluppare il calcolo della ritenuta d'acconto e conseguentemente del netto.

Una volta scelto lo sviluppo del calcolo fiscale e del netto (opzione attiva), la procedura gestirà il versamento ad F24 e l'esposizione sul modello 770.

È una forzatura del valore indicato in anagrafica azienda/ente: infatti, indicando il default proposto è quanto indicato in anagrafica azienda/ente nella sezione "[Paghe - Fiscale - Parametri di elaborazione](#)".

- **Causale tipologia reddito per Certificazione Unica (forz.)**

Viene visualizzato solo per i dipendenti che hanno "Natura rapporto" uguale a "Autonomo" ed attraverso questo campo l'utente può decidere di forzare il codice tipologia di reddito da esporre sulla Certificazione Unica.

DETASSAZIONE

- **Soggetto con diritto alla decontribuzione**

Questo checkbox determina le modalità di applicazione della norma specificata all'articolo 55 del D.L.50 del 24 aprile 2017, ovvero la "decontribuzione dei premi erogati per coinvolgimento paritetico dei dipendenti".

Se non attivato agli importi individuati come "decontribuibili" non verrà applicata la riduzione di aliquota prevista sui contributi calcolati.

Il check può essere impostato, in modo collettivo, con la funzione di utilità "Imposta parametri per detassazione".

- **Soggetto con diritto alla detassazione**

Questo checkbox determina le modalità di applicazione della norma specificata all'articolo 2 Decreto Legge 27/05/2008 numero 93, ovvero la "detassazione degli straordinari e dei premi".

Se non attivato gli importi individuati come "detassabili" non verranno assoggettati ad imposta sostitutiva; se attivato gli importi "detassabili" verranno assoggettati ad imposta sostitutiva. Per detassare gli importi viene verificata anche la compilazione dei campi successivi.

Si ricorda che l'identificazione della tipologia di voce erogata viene eseguita nella tabella "Voci retributive" (Tabelle/Generali) nel box collassabile "Assoggettamenti e funzioni".

Il check può essere impostato, in modo collettivo, con la funzione di utilità "Imposta parametri per detassazione".

Applica detassazione su somme per incremento produtt./innovazione/efficienza

- **Straordinari/altre somme**

Se non attivato le voci retributive individuate come "detassabili" in quanto in tabella voci retributive hanno il combobox "*Retribuzione detassabile*" impostato con "*Straordinari/Lavoro supplementare*" non verranno considerate detassabili in quanto non riconducibili a somme erogate per incremento di produttività oppure in quanto non è presente un accordo di II livello.

Se attivato le voci sono considerate detassabili. Vengono effettivamente detassate nel mese in elaborazione se anche il checkbox "Soggetto con diritto alla detassazione" è attivo, altrimenti viene generata la voce fiscale "F03250". Una eventuale impostazione successiva del campo che determina il diritto farà in modo che tali somme vengano, in fase di conguaglio annuale o di licenziamento riprese e detassate (nei limiti previsti dalla norma).

Il check può essere impostato, in modo collettivo, con la funzione di utilità "Imposta parametri per detassazione".

- **Premi/altre somme**

Se non attivato le voci retributive individuate come "detassabili" in quanto in tabella voci retributive il combobox "*Retribuzione detassabile*" impostato con "*Premi*" non verranno considerate detassabili in quanto non riconducibili a somme erogate per incremento di produttività oppure in quanto non è presente un accordo di II livello.

Se attivato le voci sono considerate detassabili. Vengono effettivamente detassate nel mese in elaborazione se anche il checkbox "Soggetto con diritto alla detassazione" è attivo, altrimenti viene generata la voce fiscale "F03350". Una eventuale impostazione successiva del campo che determina il diritto farà in modo che tali somme vengano, in fase di conguaglio annuale o di licenziamento riprese e detassate (nei limiti previsti dalla norma). L'attivazione permette inoltre di detassare anche gli elementi dichiarati detassabili nella tabella "Elementi di paga contrattuali" (Tabelle/Contrattuali).

Il check può essere impostato, in modo collettivo, con la funzione di utilità "Imposta parametri per detassazione".

- **Lavoro notturno (maggioraz. turno/ordinario in turno)**

Se non attivato le voci retributive individuate come "detassabili" in quanto in tabella voci retributive il combobox "*Retribuzione detassabile*" impostato con "*Lavoro a turni*" non verranno considerate detassabili in quanto non riconducibili a somme erogate per incremento di produttività oppure in quanto non è presente un accordo di II livello.

Se attivato le voci sono considerate detassabili. Vengono effettivamente detassate nel mese in elaborazione se anche il checkbox "Soggetto con diritto alla detassazione" è attivo, altrimenti viene generata la voce fiscale "F03250". Una eventuale impostazione successiva del campo che determina il diritto farà in modo che tali somme vengano, in fase di conguaglio annuale o di licenziamento riprese e detassate (nei limiti previsti dalla norma).

Il check può essere impostato, in modo collettivo, con la funzione di utilità "Imposta parametri per detassazione".

PARAMETRI AGGIUNTIVI PARASUBORDINATI

Il box collassabile viene visualizzato esclusivamente se il lavoratore è un parasubordinato.

- **Residente all'estero**

Attivando il checkbox il lavoratore verrà identificato come collaboratore coordinato residente all'estero.

- **Tipo divisore scaglioni I.R.Pe.F.**

Serve a suddividere gli scaglioni I.R.Pe.F. per l'elaborazione fiscale dei lavoratori parasubordinati. Le scelte possibili sono:

- "Automatico da calcolo": gli scaglioni vengono proporzionati al periodo di competenza delle voci di compenso.
- "Giorni": gli scaglioni vengono proporzionati al numero di giorni di competenza della voce di compenso.
- "Mesi": gli scaglioni vengono proporzionati al numero di mesi di competenza della voce di compenso.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

- **Trattenuta addizionali nel mese di conguaglio**

Attivando il checkbox, non avviene la trattenuta mensile delle addizionali (sia comunale che regionale), ma viene effettuata la trattenuta in un'unica soluzione nel mese in cui viene effettuato il conguaglio.

Addizionale regionale

- **Numero rate (forzatura)**

Questo campo può essere utilizzato per personalizzare il numero rate per l'addizionale regionale rispetto a quanto indicato nel campo "Mese ultima rata addizionale regionale", contenuto nella tabella "Parametri fiscali".

In caso di compilazione, verrà utilizzato questo valore solo se minore di quello indicato nella tabella. Non può essere inserito un numero mesi superiore a 11.

- **Esenzione: codice regione e regola**

Questo campo deve essere utilizzato per applicare particolari tipologie di "esenzione", previste dalle regioni, nel calcolo dell'addizionale regionale. Le regole, per ogni singola regione, sono definite nella tabella fiscale "Aliquote addizionali regionali". La regola 01 non può essere utilizzata in quanto identifica la "Regola standard", quindi la regola priva di qualsiasi esenzione.

Addizionale comunale

- **Numero rate (forzatura)**

Questo campo può essere utilizzato per personalizzare il numero rate per l'addizionale comunale rispetto a quanto indicato nel campo "Mese ultima rata addizionale comunale", contenuto nella tabella "Parametri fiscali". In caso di compilazione, verrà utilizzato questo valore solo se minore di quello indicato

addizionale comunale, contenuto nella tabella "Parametri fiscali". In caso di compilazione, verrà utilizzato questo valore solo se minore di quello indicato nella tabella. Non può essere inserito un numero mesi superiore a 11.

- **Numero rate acconto (forzatura)**

Questo campo può essere utilizzato per personalizzare il numero rate per l'acconto addizionale comunale rispetto a quanto indicato nel campo "Numero massimo rate", contenuto nella tabella "Parametri fiscali". In caso di compilazione, verrà utilizzato questo valore solo se minore di quello indicato nella tabella.

Non può essere inserito un numero mesi superiore a 9.

- **Esenzione: codice regione e regola**

Questo campo deve essere utilizzato per applicare particolari tipologie di "esenzione", previste dai comuni, nel calcolo dell'addizionale comunali. Le regole, per ogni singolo comune, sono definite nella tabella fiscale "Aliquote addizionali comunali". La regola 01 non può essere utilizzata in quanto identifica la "Regola standard", quindi la regola priva di qualsiasi esenzione.

CODICE CONTO PER F24

- **Codice conto per F24**

Codice conto per modello F24 in forzatura rispetto a quanto indicato nella tabella "Filiali/Dipendenza".